

Da Torino la prima sentenza che frena l'applicazione della riforma. Il caso riguardava l'Inps

Pa, i giudici stoppano Brunetta

Sull'organizzazione del lavoro restano in vita le vecchie regole

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Non sono ammesse fughe in avanti. Per tutto il 2010, e comunque fino all'approvazione dei nuovi contratti, le amministrazioni pubbliche non potranno modificare unilateralmente le vecchie regole. Dall'organizzazione degli uffici alla gestione della banca ore, per esempio, non si potrà bypassare quando stabilito con i sindacati e decidere diversamente da soli.

A mettere il freno alla voglia di innovazione di alcuni enti pubblici è il giudice di Torino che si è pronunciato nei giorni scorsi a favore delle confederazioni del pubblico impiego di Cgil, Cisl, Uil, Cub-Rdb e Cisl nella vertenza contro l'Inps.

È la prima sentenza che interviene sulla riforma innescata nella pa dal ministro della funzione pubblica, **Renato Brunetta**, ed è una decisione destinata a creare un precedente importante giacché, secondo fonti sindacali, non

sono poche le amministrazioni che si stanno muovendo sulla strada di una applicazione immediata.

L'istituto di previdenza guidato da **Antonio Mastrapasqua** è stato duramente contestato da parte dell'intero arco sindacale per la nuova gestione dell'organizzazione del lavoro messa in piedi dalla direzione del Piemonte. La direzione da novem-

bre ha proceduto a disapplicare una serie di regole del vecchio contratto richiamandosi appunto al decreto legislativo n. 150/2009, ovvero la riforma Brunetta del lavoro pubblico.

Il giudice è stato invece di diverso avviso rispetto alle rivendicazioni dell'istituto di previdenza, prendendo a testimone le norme transitorie indicate dallo stesso Brunetta. Secondo le quali i contratti integrativi cessano la loro efficacia al 1° gennaio 2011, i contratti nazionali restano in vigore fino alla loro scadenza naturale e comunque le regole del decreto si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella attuale.

In caso contrario, del resto, scrive il giudice di Torino, si sarebbe davanti a un caso di incostituzionalità della legge madre della riforma, ovvero la legge n. 15/2009, che nell'indicare le nuove regole contrattuali e di funzionalità dell'amministrazione non può che riferirsi ai contratti futuri ancora da farsi. È ad essi, dunque, che si riferisce anche la clausola di nullità di norme pattizie che violano

quelle stabilite dal decreto 150.

Nel mirino delle contestazioni sindacali è finita la nuova gestione della banca ore e il relativo recupero degli straordinari lavorati dai dipendenti, definiti dai sindacati peggiorativi rispetto ai precedenti e decisi senza la prevista concertazione. Anche la nuova organizzazione degli uffici 2010, a seguito della riduzione delle funzioni delle sedi periferiche, in particolare per quanto riguarda la gestione del contenzioso sull'invalidità civile, mancherebbe del requisito della concertazione.

Che resterebbe in vigore fino a nuovo contratto.

A r g o -mentazioni condivise dal giudice che alla fine ha sanzionato come antisindacali le decisioni assunte dalla direzione regionale piemontese, rea di aver compreso, «con eccesso di leggerezza», le libertà e l'esercizio dei diritti sindacali. «C'è il tentativo diffuso di far sparire il sindacato.

Per cominciare però», commenta **Michele Gentile**, coordinatore dei settori del pubblico impiego della Cgil, «bisogna almeno aspettare i tempi giusti».

© Riproduzione riservata